

innumerevoli abusi, credo sia da dubitarsi. Certamente i mezzi di cui si valse il Montegnacco non furono davvero i migliori, se egli riuscì in ogni maniera a creare un dissidio così poderoso come quello che ebbe origine dalla scrittura del Foscarini, nei riguardi dei diritti della Sede Apostolica, se egli contribuì a mettere a serio pericolo il nocciolo della sostanziale disciplina ecclesiastica, facendosi ispiratore del famoso Decreto, che emanò il Senato Veneto, e che originò questa celebre controversia diplomatica. La sua formazione canonistica era delle più varie: aveva accettato i trionfi della scuola evangelica che proclamava col Voet la capacità dello « stato laico » ad emanare norme di diritto ecclesiastico, classificato fra i diritti privati, contro la Chiesa romana, che « mai desistendo dal coltivare il proprio dommatismo », lo elevava invece a *jus summum* di « sua propria spettanza » (1). Si era con passione addottrinato alla scuola tedesca, ed aveva attinto a sorgenti diverse: da Reiffenstuel, da Schmalzgrueber, a Pirhing, fino al fiammingo Zeger Van Espen: e non aveva trascurato gli scrittori episcopalisti francesi da Matteo Stephanus a Thomassin ed a Bossuet. Così il giurisdizionalismo nelle sue diverse forme e tante altre tendenze proprie a questo secolo, erano penetrate nell'animo del Montegnacco ed erano riuscite a persuaderlo della bontà della sua opera di ispiratore di riforme presso il Principe (2). Ma « cat-

(1) TASSINI, *I Consultori in jure, ecc.*, Don Antonio di Montegnacco, op. cit., pag. 5.

(2) Il Montegnacco è decisamente un giurisdizionalista, e non si deve credere che esso non sia convinto. Regalista nel senso di fautore delle libertà gallicane, che si concretano nell'indipendenza assoluta del principe dal Papa nelle cose temporali, e nell'altro principio conseguente della limitazione della potestà pontificia per opera dei sacri canoni e delle consuetudini accettate dallo Stato, è sostenitore di quel *jus invigilandi* e dello *jus influendi*, che avevano tanta rinomanza in Francia e che erano stati causa di tanti dissidi. Il Montegnacco non accettò tutti i principi fissati dal febronianismo, perchè non negò il primato del Pontefice nè la potestà legislativa di questo. Certamente però accettò del febronianismo altri principi correnti, come essenzialmente quello di esagerare l'autorità dei vescovi in confronto a quella del Papa, e il diritto illimitato nel Principe di difesa delle chiese nazionali contro le cosiddette usurpazioni pontificie. Ma non poteva essere diversamente di un uomo che aveva attinto per lo più a fonti contrarie alla dottrina della Chiesa e perciò da questa condannate. Il Tassini, alquanto passionato a riguardo dei gesuiti (pag. 20), non rileva la ge-